

Regione Liguria
COMUNE DI ALASSIO



Provincia di Savona



**Proposta di variante al Progetto di utilizzo delle Aree
Demaniali Marittime del Comune di ALASSIO**

ai sensi della LR n. 13 del 28/04/1999

TAV. 6
NORME DI ATTUAZIONE
PROGETTO

Luglio 2026

tecnici incaricati/progettisti

Geom. Oreste MARELLI
Via Privata Terike, 14
17021 Alassio, (SV)
pec: oreste.marelli@geopec.it
cell.: 347/7891318



committente

COMUNE DI ALASSIO
Piazza della Libertà, 3
17021 Alassio (Sv)
C.F. / P.IVA: 00277920096

NORME DI ATTUAZIONE
PROGETTO

ARTICOLO 1
Accesso e transito in battigia

È fatto obbligo ai titolari delle concessioni di garantire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione.

ARTICOLO 2

Accessi pubblici

Sono stati individuati percorsi per l'accesso pubblico alla fascia di libero transito ed al mare al massimo in ragione di ogni 200 metri di fronte mare così come indicati nella tavola grafica n° 2 A e 2B allegate alla presente dispensa.

Qualora, per qualunque motivo, tra un accesso e l'altro ci sia una distanza superiore ai metri 200 l'accesso alla fascia di libero transito dovrà essere garantito da tutti gli impianti di balneazione compresi all'interno di tale tratto.

Gli accessi pubblici devono essere individuabili tramite apposita cartellonistica e devono garantire un agevole accesso all'arenile tramite anche la messa in opera di adeguate strutture di facile rimozione adatte allo scopo. Tali accessi devono essere garantiti in sicurezza dal concessionario o dal Comune per le spiagge libere e libere attrezzate per l'intero anno solare sia nella stagione estiva che in quella invernale.

È fatto obbligo ad ogni interessato, fruitore o concessionario, di attenersi all'osservanza delle succitate indicazioni.

ARTICOLO 3
Ostacoli in battigia

Deve essere sempre garantito il libero transito lungo la battigia, è fatto comunque obbligo all'Ente pubblico e/o al concessionario privato, rispettivamente per quanto di competenza, di garantire il libero transito lungo la battigia favorendo con ogni azione ritenuta idonea, previa acquisizione delle autorizzazioni eventualmente previste per il superamento di eventuali ostacoli presenti o futuri.

ARTICOLO 4

Sistemazione invernale degli arenili

Deve essere sempre garantita la sistemazione ordinata e decorosa degli arenili e la fruibilità in sicurezza degli stessi anche nel periodo invernale.

A tal fine si precisa che la sistemazione invernale degli arenili deve essere quella prevista dai titoli abilitativi rilasciati ai concessionari, salvo quanto previsto in ordine al mantenimento delle strutture per l'offerta del servizio di elioterapia invernale. A tal proposito, ai sensi dell'Ordinanza di disciplina delle attività balneari di Competenza Comunale, si precisa che la dotazione che gli stabilimenti balneari possono mantenere in esercizio per l'offerta del servizio di elioterapia al di fuori della stagione balneare e nei periodi così come indicati nelle "Linee Guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate" approvate con Deliberazione di Giunta Regionale Liguria n° 156 del 15.02.2013 come modificate con deliberazione della Giunta Regionale n° 1057 del 05.08.2013 e con Deliberazione di Giunta Regionale n° 423 del 27.03.2025, dovrà essere composta al massimo da n. 5 manufatti da adibirsi a servizio igienico, spogliatoio e cassa-ufficio, oltre agli eventuali manufatti interessanti le attività secondarie presenti in concessione al servizio dei consumatori, in ottemperanza alle previsioni dell'Ordinanza comunale vigente avente ad oggetto: "Disciplina delle attività balneari di competenza comunale".

Gli stabilimenti che volessero offrire il servizio di elioterapia invernale, al fine del mantenimento in spiaggia senza smontaggio delle strutture di cui sopra, devono garantire l'apertura della struttura così come stabilita nelle Linee Guida sopra citate che tra le altre indicazioni dispongono che in tutto il periodo di apertura per attività elioterapica, possono rimanere aperte tutte le attività secondarie, con esclusione delle attività direttamente collegate con la balneazione o che possono indurre alla balneazione (es. noleggio canoe, imbarcazioni, ecc.).

Le modalità e le tempistiche di smontaggio delle opere/strutture che devono essere rimosse durante il periodo invernale vengono stabilite all'interno dell'Ordinanza balneare emessa dal Comune.

Al fine di uniformare gli approntamenti invernali posti a protezione delle strutture fisse ubicate al di sotto della soletta a sbalzo della Passeggiata Angelo Ciccione all'estremo ponente del territorio comunale, si prescrive che le stesse, se messe in opera a cura dei rispettivi concessionari demaniali, vengano realizzate con pannelli in legno leggero unicolori o a semplici decori nelle tinte pastello caratteristiche dei borghi liguri (es.: giallo-arancio-verdino-azzurro).

Al fine di assicurare, durante la stagione invernale, la sistemazione ordinata non solo degli arenili ma di tutte le aree demaniali marittime, in modo da conferire un aspetto dignitoso a tutto il comparto costiero, si dispone altresì che tutte le strutture di facile rimozione insistenti su suolo demaniale marittimo, ivi compresi i volumi adibiti a chiosco-bar, giochi bimbi, etc., aventi carattere stagionale e non annuale, vengano completamente rimosse entro le medesime scadenze ascritte alle strutture balneari con le tempistiche e modalità di cui sopra.

Sono escluse dalla previsione di cui al presente articolo le strutture che, alla data di entrata in vigore di questo strumento di pianificazione, abbiano già acquisito diverso titolo abilitativo o intrapreso l'iter amministrativo per ottenerne il rilascio, queste ultime almeno fino alla definizione del relativo procedimento.

Si prescrive che tutti i chioschi e/o fabbricati che, anche se non in esercizio non vengano smontati durante la stagione invernale, purché in possesso di specifico titolo, debbano essere opportunamente dotati di oscuramento delle vetrature, anche a mezzo di idonei e decorosi tendaggi, onde mascherare convenientemente l'eventuale ingombro di stoccaggi di materiali usualmente posti al loro interno.

ARTICOLO 5

Dotazioni stabilimenti balneari

L'Amministrazione Comunale, vista la crescente domanda di punti di ristorazione in fregio all'arenile, logica conseguenza della parimenti crescente domanda in tal senso dei turisti, situazione che ha indotto molte strutture balneari alla modifica interna della concessione per dotarsi di aree di posa sedie e tavolini destinate a tale scopo onde soddisfare le richieste dell'utenza.

Considerato che le attuali esigenze turistiche e della clientela fruitrice degli stabilimenti balneari richiedono la maggior flessibilità possibile nell'ottica di fornire una pronta risposta alla concorrenzialità del mercato turistico nazionale ed estero, attesa la necessità di fornire risposte celeri ed adeguate al fine di mantenere la competitività dell'offerta turistica allassina nell'attuale mercato ormai globalizzato ed estremamente concorrenziale, ritenuto di dover a tal fine qualificare le strutture balneari per una migliore offerta turistico-ricreativa nonché per la migliore fruizione dell'arenile da parte del pubblico, come specificatamente previsto nella L.R. 22/08, considerato comunque indispensabile preservare la finalità primaria di tali aziende turistiche caratterizzata dai servizi alla balneazione.

Attesa pertanto l'esigenza di garantire un regime di libera concorrenza tra le aziende del settore ma ponendo un adeguato limite finalizzato al mantenimento della finalità primaria dei servizi alla balneazione rispetto ad altre attività accessorie e/o complementari dell'offerta turistica, concede, previo il rilascio di una Licenza Demaniale Marittima Temporanea, alle attività esistenti di somministrazione di alimenti e bevande prospicienti alle aree di demanio marittimo attualmente destinate dal PUD Comunale vigente ad attività turistico ricreativa per stabilimento balneare e/o SLA, di utilizzare un'area per posa sedie e tavolini da adibire alla somministrazione di alimenti e bevande, ancorché non dotati di una autonoma struttura idonea alla preparazione di alimenti, in ragione massima del 25% della superficie dell'area destinata ad attività per stabilimento balneare e/o SLA.

Il nulla osta del titolare della concessione demaniale marittima interessata in corso di validità e/o della SLA costituisce il presupposto inderogabile per il rilascio della licenza di concessione temporanea ad altro soggetto.

Il rapporto tra Concessionario principale e quello temporaneo deve essere dettagliatamente delineato con scrittura privata, da produrre al Comune, in termini di responsabilità sia nei confronti dell'Ente gestore che rilascia la concessione temporanea, sia nei confronti della clientela, con particolare riferimento alle misure di carattere igienico sanitario e di responsabilità civile.

In stagione balneare (1° maggio – 30 settembre) previo parere favorevole dell'ufficio commercio, è consentito l'utilizzo serale della spiaggia per posa di sedie e tavolini, attraverso la stipula di una nuova concessione demaniale marittima temporanea, limitata alle sole ore serali, dalle ore 19:00 fino alle ore 24:00, mentre al di fuori della stagione balneare (1° gennaio – 30 aprile e 1° ottobre 31 dicembre), è consentito al titolare di licenza demaniale marittima l'utilizzo della spiaggia per posa di sedie e tavolini, dalle ore 8:00 fino alle ore 24:00.

Il titolare dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande dovrà presentare al Comune apposita istanza presentata su Modello D1 del "Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti", allegando tutta la documentazione necessaria per il rilascio della Concessione Demaniale Marittima Temporanea, che non potrà in alcun caso essere autorizzata per più di 180 giorni, così come prescritto dall'art. 4 comma 3 della Legge Regionale n. 26/2017.

Nel caso in cui vi sia coincidenza tra il concessionario o gestore dello stabilimento balneare e il titolare o gestore dell'attività fronte spiaggia, l'utilizzo dell'area adibita alla somministrazione di alimenti e bevande è soggetta ad autorizzazione non onerosa rilasciata dall'Ufficio Demanio Marittimo. In tal caso, il concessionario dovrà presentare apposita istanza per il rilascio dell'Autorizzazione, mantenendo e rispettando i periodi acconsentiti e le indicazioni sopra citate.

ARTICOLO 6

Cartellonistica

È fatto obbligo di provvista e posa di adeguata cartellonistica indicante l'ubicazione delle spiagge libere, libere attrezzate e dei percorsi alla fascia di libero transito.

Tale cartellonistica di indicazione generale sarà posta in ragione di un cartello a ponente ed uno a levante del territorio comunale, e n° 2 cartelli nel centro cittadino.

Deve essere inoltre disposta ulteriore cartellonistica indicante specificatamente le singole spiagge libere ed i singoli percorsi per l'accesso alla fascia di libero transito.

La cartellonistica di cui sopra sarà provvista e posta in opera a cura del Comune.

Dovrà essere inoltre realizzata, a cura del concessionario, adeguata cartellonistica indicante l'ubicazione delle singole spiagge libere attrezzate (SLA) con tipologia conforme a quanto previsto dalla Tavola 2 delle "Linee Guida per le spiagge libere e libere attrezzate" approvate con deliberazione di Giunta Regionale n° 512 del 21 maggio 2004.

ARTICOLO 7

Utilizzo specchi acquei

Non è previsto l'utilizzo di specchi acquei ad usi diversi dalla balneazione, fatte salve le concessioni già in essere alla data attuale presenti nelle tavole n. 2A e 2B, al mantenimento delle strutture del porticciolo turistico e ai corridoi di lancio delle imbarcazioni previsti da ordinanze in materia di sicurezza della navigazione/balneazione emesse dall'Autorità Marittima e alla previsione di realizzazione di opere di protezione a mare di qualsivoglia genere.

Quanto sopra non preclude l'eventuale futuro utilizzo di specchi acquei ad usi diversi dalla balneazione, fatta salva la necessità di inserire tale utilizzo in un ulteriore aggiornamento del PUD Comunale soggetto a nulla osta regionale.

ARTICOLO 8
Obblighi S.L.A.

Le spiagge libere attrezzate sono soggette agli obblighi previsti dall'art. 4, comma 1: "art. 11 ter" della L.R. 22/08 oltre ad operare in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida per le spiagge libere e libere attrezzate approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 512 del 21 maggio 2004 e ss.mm. ii..

Attestazione dell'onere per l'ente comunale di prevedere, all'interno del bando di assegnazione delle SLA presenti sul territorio qualunque siano le modalità che verranno previste nel rispetto della normativa vigente, l'obbligo per l'aggiudicatario di procedere con le operazioni di ripascimento stagionale per ripristinare i profili di spiaggia precedenti a eventuali eventi di erosione e che prevedono l'apporto di sabbia in quantità non superiore ai 10 metri cubi per metro lineare di spiaggia così come indicato ai sensi del combinato disposto dall'art. 109 del decreto legislativo 152/2006 e art. 21 della legge 179/2002 in modo da garantire sempre una profondità adeguata all'utenza.

Le spiagge libere e libere attrezzate, nel caso siano in adiacenza ad una scarpata dovrà essere verificata preliminarmente la sicurezza della scarpata in relazione alla permanenza dell'utenza sulla spiaggia.

ARTICOLO 9

Attracco Tender presso Molo Mario Bestoso

Per arricchire ed accrescere il flusso turistico, si dà la possibilità alle navi passeggere di medie dimensioni, di far attraccare presso il molo Mario Bestoso i propri tender (attraverso l'utilizzo di scalandroni presenti sulla testata del molo) per consentire ai turisti in transito lo sbarco diretto nel centro del Comune di Alassio, rispettando le principali convenzioni internazionali sviluppate dall'Organizzazione Marittima Internazionale e dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro, attraverso il PSC (Port State Control) che necessità per le sole fasi di sbarco/imbarco l'uso esclusivo della testata del molo.

ARTICOLO 10

Spiagge Libere decentrate

Con deliberazione del Consiglio Regionale della Liguria in data 29 maggio 2012, la Legge Regionale n° 21 ha approvato le “Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1999 n.13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell’ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti).

Il succitato strumento, all’articolo 2, (Modifiche all’art.11 bis della legge Regionale 13/1999 comma 3 alla fine della lettera a) ha aggiunto il seguente periodo: “nel caso di spiagge libere decentrate individuate dal PUD comunale, con esclusione di quelle ricadenti in ambiti soggetti a regime di conservazione dall’assetto insediativo del PTCP, anche qualora non venga raggiunta la percentuale minima del 40 per cento di spiagge libere e libere attrezzate, è possibile il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per chiosco-bar, che può essere corredato di tavolini e sedie posti su impalcato in legno, o per deposito di attrezzature su area scoperta, alle seguenti condizioni:

1. distanza minima tra tali strutture e da altre concessioni ad uso turistico ricreativo, non sia inferiore a mt 100;
2. per ciascuna spiaggia libera decentrata non siano ammesse più di due concessioni del tipo indicato;
3. i depositi su aree scoperte abbiano estensione non superiore a metri 10 quadrati, siano posti il più lontano possibile dalla battigia e collocati in aderenza ai percorsi pubblici pedonali di accesso alla spiaggia.

Il Comune nell’atto di concessione indica gli obblighi a carico del concessionario per la pulizia della spiaggia libera in un raggio di 50 metri dal bar o dalle attività di deposito o di attrezzatura a noleggio”.